



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026 Comunicato Ufficiale N° 298 del 25/02/2026 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati gare del 21/22.02.2026

Pag. 2/3

Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

Giustizia Sportiva

Pag. 4/13

Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

L'ANGOLO DELLA MEMORIA

In questo spazio, ricordiamo i tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende onorarne la memoria e l'impegno profuso nel calcio dilettantistico

GIOVANNI PARISI

già Segretario della Delegazione Provinciale di Roma

1. Risultati Gare

Eccellenza

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
ARANOVA	- SPORTING NUOVA FLORIDA	3 - 0	CASAL BARRIERA	- FERENTINO CALCIO ARL	2 - 2
AURELIA ANTICA AURELIO	- CAMPUS EUR 1960	0 - 2	CECCANO CALCIO 1920	- CITTA DI ANAGNI CALCIO	1 - 1
CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	- BOREALE	2 - 1	CERTOSA A.R.L.	- VIS SEZZE	1 - 2
F.C. RIETI 1936 A R.L.	- GRIFONE GIALLOVERDE	0 - 0	CITTA DI FORMIA CALCIO	- POL.CITTA DI PALIANO	7 - 1
ROMA CITY F.C. A.S.D.	- W3 MACCARESE	1 - 1	COLLEFERRO CALCIO	- ARCE 1932	1 - 1
SALARIA FOOTBALL CLUB	- ASTREA	1 - 0	LODIGIANI CALCIO 1972	- TIVOLI CALCIO 1919	1 - 1
SORIANESE	- PRO CALCIO TOR SAPIENZA	0 - 3	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	- TERRACINA 1925	0 - 0
SS ROMULEA	- MONTI PRENESTINI 1919	0 - 2	STERPARO	- GAETA	PR.RIC.
VITERBESE S.S.D. A R.L.	- POMEZIA CALCIO 1957	1 - 0			

Promozione

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
ATLETICO CIMINA FALISCA	- REAL CAMPAGNANO	1 - 0	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	- VIS SUBIACO	1 - 2
ATLETICO MONTERANO	- NUOVA PESCIA ROMANA 2004	3 - 2	F.C.PARIOLI A.S.D.	- SPORTING SAN CESAREO	0 - 3
CITTA DI CERVETERI	- TARQUINIA CALCIO	1 - 2	FUTBOL MONTESACRO	- MONTEROTONDO 1935	4 - 1
DUEPIGRECOROMA	- PIANOSCARANO 1949	2 - 4	GREGORIANA	- CITTA DI FIANO A.S.D.	0 - 2
FONTE MERAVIGLIOSA	- URBETEVERE CALCIO	1 - 2	PALOMBARA	- NOVA 7	2 - 2
GRIFONE CALCIO	- OLIMPUS ROMA	3 - 0	POGGIO MIRTETO CALCIO	- VILLA ADRIANA	1 - 0
SANTA MARINELLA 1947	- ATLETICO CAPRANICA	2 - 1	REAL TIRRENO	- VILLALBA OCRES MOCA 1952	1 - 1
			RIANO CALCIO	- BELLEGRA 1962	1 - 1

GIRONE C - 7 Giornata - R			GIRONE D - 7 Giornata - R		
ARICCIA CALCIO	- NETTUNO	2 - 1	ANITRELLA	- MAGNITUDO FCCG	3 - 1
CISTERNA CALCIO	- VIRTUS PIONIERI	2 - 0	ATLETICO MORENA SSDARL	- FOLGORE AMASENO	4 - 0
LANUVIO CAMPOLEONE	- LONGARINA TSS 1944 ASD	1 - 0	BELMONTE CASTELLO	- CYNTHIA 1920	1 - 2
PALOCCO	- ATLETICO ARDEA	0 - 0	BOVILLE ERNICA CALCIO	- CITTA MONTE S.G. CAMPANO	1 - 3
PONTINIA	- MONTE SAN BIAGIO	1 - 1	ROCCA PRIORA RDP CALCIO	- CITTA DI CEPRANO CALCIO	1 - 1
PRO CALCIO CECCHINA	- FREGENE MACCARESE CALCIO	1 - 3	VIGOR PERCONTI	- ATLETICO LARIANO	1 - 5
R. MORANDI A.S.D.	- OSTIANTICA CALCIO 1926	3 - 0			

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R				GIRONE B - 9 Giornata - R			
ACADEMY LADISPOLI SRL	- CAMPUS EUR 1960	0 - 0		ATLETICO 2000	- LODIGIANI CALCIO 1972	2 - 0	
ATHLETIC SOCCER ACADEMY	- GRIFONE CALCIO	1 - 4		CECCANO CALCIO 1920	- PRO CALCIO CECCHINA	2 - 2	
LONGARINA TSS 1944 ASD	- NUOVA TOR TRE TESTE	5 - 1		CITTA DI CIAMPINO	- POMEZIA CALCIO 1957	0 - 1	
OTTAVIA	- BOREALE	3 - 3		COLLEFERRO CALCIO	- CERTOSA A.R.L.	1 - 1	
SS VITTORIA ROMA 1908	- SALARIA FOOTBALL CLUB	0 - 3		POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	- ATLETICO TORRENOVA 1986	1 - 2	
URBETEVERE CALCIO	- CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	3 - 0		SS ROMULEA	- GAETA	5 - 1	
				VIGOR PERCONTI	- SAVIO S.R.L.	1 - 1	
				VIS SEZZE	- VILLALBA OCRES MOCA 1952	2 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 26.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 22/ 2/2026

PREANNUNCIO DI RICORSO

STERPARO - GAETA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.STERPARO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI ANAGNI CALCIO

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale ed ai calciatori avversari. (R. A e AA)

Euro 100,00 CECCANO CALCIO 1920

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. (R. A e AA e CDC)

Euro 100,00 SALARIA FOOTBALL CLUB

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale. (R. AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANGARI FRANCESCO (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale. (R. AA)

FARGNOLI GIANNI (STERPARO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro. (R. AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUMAGALLI STEFANO (CECCANO CALCIO 1920)

Per proteste nei confronti dell'arbitro. (R. AA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DE FILIPPO DOMENICO (GAETA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TETI LUCA (POMEZIA CALCIO 1957)

FRABOTTA DANIELE (STERPARO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**PEREIRA MODA PAULO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
VICTOR**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**DIBOUNDJE MARC LOIC (CECCANO CALCIO 1920)
PIERR

CANNIZZO FRANCESCO (CERTOSA A.R.L.)

MOCANU MARIUS ANDREI (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

NAVARRA DAMIANO (FERENTINO CALCIO ARL)

LO PINTO MARCO (POMEZIA CALCIO 1957)

TRELLE ENRICO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)

COSTA ALESSANDRO (SS ROMULEA)

POMPONI ALESSANDRO (SS ROMULEA)

SARIANG KASSAMA (STERPARO)

PALLOCCA LEONARDO (VIS SEZZE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASQUALONI DANILO (GRIFONE GIALLOVERDE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCHIAVELLA IKER (POL.CITTA DI PALIANO)

BALDI GIOVANNI (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CERBARA ANDREA (SALARIA FOOTBALL CLUB)

CECCARELLI ALESSANDRO (STERPARO)

CUFFA SIMONE (VITERBESE S.S.D. A R.L.)

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

BELMONTE CASTELLO - CITTA DI CEPRANO CALCIO

Il Giudice sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 277 dell' 11/02/2026; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali dalla società Belmonte Castello, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto: "nei minuti finali della gara l'Arbitro, dopo aver già concesso 1' di recupero, ne assegnava un altro ulteriore, a seguito di un fallo di gioco, senza motivazione ed in questo contesto la società avversaria segna una rete. A seguito di questa situazione, amareggiati per l'accaduto, un nostro Dirigente e l'allenatore entrano indebitamente sul terreno di gioco protestando in maniera veemente, ma senza mai sfiorare il Direttore di gara, né offendendolo e/minacciandolo. Anche i sostenitori presenti, numerosi, protestavano, ma senza creare particolari tensioni. Purtroppo, però, le sensazioni vissute dall'Arbitro sono state diverse ed hanno portato ad una serie di espulsioni, oltre che dei predetti Dirigenti, anche del capitano della squadra per doppia ammonizione ed anche alla inspiegabile sospensione della gara, emettendo i tre fischi. Era presente anche l'Osservatore Arbitrale che potrà confermare anche l'accaduto. Considerato che l'incolumità del Direttore di gara non è mai stata messa in pericolo e che lo stesso non abbia ottemperato a quanto indicato dalla Regola 5, del Regolamento del Giuoco del Calcio, in merito alla eventualità di sospensione della gara nel caso di espulsione del capitano, si ritiene che si sia palesato un errore tecnico dell'Arbitro e che il Giudice Sportivo disponga la ripetizione o la prosecuzione della gara stessa".

Nelle memorie difensive, redatte dalla società Città di Ceprano Calcio, si legge: "in via preliminare si rileva che, mentre il Belmonte Castello è in possesso degli atti della gara, questo è negato dagli Organi Federali al Ceprano. Si eccepisce, inoltre, la inammissibilità del ricorso presentato, in virtù dell'art. 65, lett. b) del C.G.S. che esclude fatti che investano decisioni tecniche e/o disciplinari di esclusiva competenza dell'Arbitro. Infatti, secondo il Belmonte, l'Arbitro, dopo aver espulso il capitano, doveva interpellare il vice capitano per far allontanare le persone espulse e solo in caso di mancata collaborazione da parte di quest'ultimo, sospendere la gara. Ebbene, trattandosi di decisione esclusivamente disciplinare dell'Arbitro, il quale ha ritenuto non sussistessero più le condizioni per far proseguire la gara, questa decisione non può essere messa in discussione dal Giudice Sportivo Territoriale, ma, eventualmente, su ricorso della società Belmonte alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale per chiederne la riforma. Si contesta anche quanto riportato nel ricorso dal Belmonte: infatti, al Direttore di gara dopo la segnatura della rete del Ceprano non è stato consentito riprendere il gioco, poiché aggredito verbalmente dal Dirigente, dal tecnico e dal capitano della società. Ed infatti detti tesserati sono stati regolarmente sanzionate dal Giudice Sportivo. Inoltre anche il massaggiatore della società interveniva minacciando l'Arbitro, che non otteneva il supporto del capitano al fine di far allontanare queste persone dal terreno di gioco. Il Direttore di gara prima di sospendere il gioco ha infatti esortato gli altri calciatori e Dirigenti ad intervenire, senza averne riscontro. Si evidenzia, altresì che, l'Arbitro non è obbligato a chiedere l'intervento del capitano, o del vice capitano, allorché il calciatore o i Dirigenti espulsi non intenda abbandonare il terreno di gioco. Questo per una distorta interpretazione della Regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed all'errato riferimento alla "Guida pratica" dell'AIA, relativa a tale Regola, che però non può fare testo.

Tutto quanto premesso, si chiede, prima di adottare la decisione, di mettere a disposizione della società gli atti di gara, di dichiarare comunque inammissibile il ricorso presentato dal Belmonte e, nel merito dello stesso, di rigettarlo per essere infondato in fatto ed in diritto".

Il ricorso è fondato.

Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che: "al 45' del I tempo veniva segnalato 1' di recupero; nel frattempo, a causa di un infortunio il gioco rimaneva fermo e l'Arbitro comunicava che il recupero sarebbe iniziato dal momento della ripresa del gioco, che avveniva al 46' e 30" ed al 47' la società Ceprano segnava una rete. A seguito di ciò, entravano indebitamente sul terreno di gioco il Dirigente Accompagnatore, l'allenatore ed altri componenti la panchina del Belmonte, che inveivano con atteggiamento minaccioso nei miei confronti. Venivano allontanati, ma gli stessi permanevano in campo ed a questo punto l'Arbitro era accerchiato anche da altri calciatori, tra i quali il capitano della società che inveiva e gesticolava nei suoi confronti e veniva ammonito. Il Direttore di gara, comunque chiedeva a quest'ultimo collaborazione per far allontanare il Dirigente e l'allenatore, ma non ricevendone supporto, ed anzi, ricevendo in risposta che la squadra non voleva più giocare, considerato, che continuava nelle proteste e nelle offese, unitamente ad altri calciatori non identificati, provvedeva ad ammonirlo ulteriormente e, quindi, espellerlo. A questo punto, considerato che, essendo accerchiato ed impossibilitato a muoversi e visto il trascorrere del tempo inutilmente per far allontanare gli espulsi, temendo per la propria incolumità e di quella dei Colleghi Assistenti Arbitrali, l'Arbitro si trovava costretto a sospendere la gara, emettendo il triplice fischio.

Quindi, seppure in maniera difficoltosa, cercava di rientrare con gli Assistenti verso gli spogliatoi, mentre, al perpetrarsi delle ingiurie da parte delle predette persone, si univa anche il massaggiatore della società Belmonte, al quale non veniva esibito il cartellino rosso per timore di rappresaglie. In questo frangente nessun altro Dirigente supportava la terna. Giunti nello spogliatoio, venivano raggiunti dal capitano che persisteva nelle proteste e l'Arbitro constatava che nell'area spogliatoi erano in atto discussioni fra tesserati, senza riuscire ad identificare nessuno. Vista, pertanto la situazione in atto, comunicava la sospensione definitiva della gara rientrando nello spogliatoio e riteneva di chiedere l'intervento dei Carabinieri, che, comunque, non arrivavano. Potevano, successivamente lasciare l'impianto sportivo senza conseguenze".

Con successivo supplemento di referto, richiesto da questo O.G., il Direttore di gara, comunica ulteriormente che: "a seguito della segnatura delle rete da parte del Ceprano, un calciatore di questa società, andava ad esultare sotto la rete di recinzione innescando un zuffa fra componenti di entrambe le società, tra i quali figurava il vice capitano della società Belmonte Castello, n. 19, SCHETTINO Pietro. Non ho potuto vedere questo accadimento, in quanto accerchiato da diverse persone che mi impedivano di muovermi ed ho temuto di essere colpito. Comunico, altresì che l'Assistente n. 1, nel frangente, non aveva compreso cosa stesse accadendo e ritenuto che avessi decretato la fine del primo tempo, stava rientrando verso lo spogliatoio. L'Assistente n. 2, invece, stava controllando l'evolversi della situazione della zuffa descritta e non era nelle condizioni di supportarmi, raggiungendomi solo allorché ho emesso il triplice fischio: Pertanto ero costretto a gestire da solo la situazione. Riporto, altresì, che ho emesso il triplice fischio di termine gara sul terreno di gioco ed allorché eravamo negli spogliatoi ribadivo a tutti che la gara era stata da me definitivamente sospesa in quel frangente".

Preso atto di quanto sopra riportato, questo O.G. preliminarmente, in merito a quanto esposto nelle memorie della società Città di Ceprano Calcio, eccepisce che la richiesta degli atti della gara deve essere indirizzata alla Corte d'Appello Territoriale, in fase di reclamo alla stessa, dopo la sentenza emessa da questo Organo Giudicante (art 71, comma 5 del C.G.S.).

Per quanto attiene alla decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara, si rileva che, da quanto dallo stesso descritto sia in sede di referto, che, successivamente, con apposito supplemento, emerge che, effettivamente, lo stesso, nelle fasi immediatamente successive alla realizzazione della rete da parte della società Città di Ceprano Calcio, sia stato accerchiato ed offeso ripetutamente da parte del Dirigente, dell'allenatore ed anche dal capitano della società Belmonte Castello, pur senza, tuttavia, che nessun atto o tentativo che mettesse realmente in pericolo la propria incolumità fisica sia avvenuto. Nella fattispecie, inoltre, il Direttore di gara non riporta altri nominativi di calciatori che abbiano mantenuto un comportamento offensivo e/o minaccioso nei suoi confronti, pur avendoli nelle immediate vicinanze, descrivendone come "non identificati".

Assume valenza anche la poca attenzione prestata al Direttore di gara ed a quanto stava allo stesso accadendo messa in atto dai due Assistenti Arbitrali, uno dei quali riteneva già conclusa la prima frazione di gioco e si accingeva a rientrare negli spogliatoi e l'altro si soffermava a controllare una "zuffa" vicino alla rete di recinzione, con la partecipazione di più tesserati, fra i quali, però riconosceva solo i vice capitano della società Belmonte Castello, senza riportare tali fatti sul proprio rapporto, ma indicando solo "nulla da segnalare" e comunicarlo all'Arbitro solo successivamente, senza descriverne i particolari, atti a questo O.G. a valutarne la portata e le singole responsabilità, fra le quali avrebbe avuto eventuale rilevanza quella del vice capitano della predetta società, in ordine alla sospensione definitiva della gara. Emerge, quindi, una situazione abbastanza confusa, dove l'Arbitro, come da sua dichiarazione, è stato lasciato solo a dirimere le proteste nei suoi confronti e dove, una volta adottati i giusti provvedimenti disciplinari nei confronti del Dirigente Accompagnatore, dell'allenatore e del capitano della società, avrebbe dovuto richiedere l'ausilio del vice capitano della stessa prima di adottare la decisione finale della sospensione definitiva (Regola n. del Regolamento del Giuoco del Calcio Guida pratica AIA comma 3).

Questa situazione, in assenza di altri comportamenti minacciosi e/o violenti, posti in essere da tesserati della società Belmonte Castello, fanno convenire che nessuna delle condizioni regolamentari previste per la definitiva sospensione della gara sia stata concretamente realizzata.

In funzione a quanto sopra, pertanto, non rilevando situazioni di particolare pericolo per la terna Arbitrale, avvalendosi del disposto di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall'Arbitro;
- 2) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza;
- 3) i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati, sono stati già pubblicati con il CU n. 277 del CRL/LND dell'11.02.2026;
- 4) il contributo va restituito.

GARE DEL 22/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 900,00 CITTA MONTE S.G. CAMPANO + DIFFIDA

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, in più occasioni nel corso della gara rivolgevano espressioni denigratorie a contenuto sessista nei confronti di un assistente arbitrale. (art. 28 c. 2 CGS)

Euro 150,00 ATLETICO ARDEA

Perchè propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni oltremodo offensive e minacciose. (R. A e AA)

Euro 150,00 ATLETICO MONTERANO

Perchè propri sostenitori in più occasioni nel corso del secondo tempo rivolgevano espressioni oltremodo offensive nei confronti di un assistente arbitrale.

Euro 150,00 F.C.PARIOLI A.S.D.

Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo accendevano un fumogeno che ostacolava temporaneamente la visibilità in campo, inoltre rivolgevano espressioni offensive nei confronti dell'arbitro e dei calciatori avversari.

Euro 150,00 RIANO CALCIO

perchè propri sostenitori in più occasioni nel corso della gara rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose ad un assistente arbitrale reiterate a fine gara, al suo rientro negli spogliatoi.

Euro 100,00 CITTA DI CEPRANO CALCIO

Perchè propri tesserati non identificati causavano danni alla finestra dello spogliatoio in loro uso. Si fa obbligo alla società di risarcir i danni se richiesti e documentati.

Euro 100,00 PALOCCO

Perchè propri sostenitori nel corso del primo tempo della gara rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. (R. A e AA)

Euro 100,00 PESCATORI OSTIA

Perchè persone non identificate accedevano indebitamente al terreno d gioco e uno di questi spintonava un dirigente della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 3/2026

COLOMBO GABRIELE (BELMONTE CASTELLO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE FINO AL 4/ 3/2026

DEL PRETE FRANCO (ARICCIA CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

ZANETTI MASSIMILIANO (ATLETICO LATINA)

Per aver colpito con uno schiaffo un sostenitore della squadra avversaria.

GILIBERTI FABIO (DUEPIGRECOROMA)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

CARIDI MICHELE (NOVA 7)

CATANZANI ALBERTO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

GUZZOLI STEFANO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 4/2026

SISTILLI MASSIMO (CITTA DI CERVETERI)

Espulso per aver rivolto espressioni denigratorie nei confronti di un assistente arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, assumeva atteggiamento aggressivo nei confronti dell'altro assistente e offensivo nei confronti della terna. A fine gara cercava di impedire l'accesso degli arbitri agli spogliatoi.

(R. A e AA) (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

INIBIZIONE FINO AL 25/ 3/2026

BASTIANELLI DANIELE (CYNTHIA 1920)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MORBIDELLI ALBERTO (ATLETICO MONTERANO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRETTI MARCO (CITTA DI CERVETERI)

Per somma di ammonizioni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NERI RICCARDO (FONTE MERAVIGLIOSA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MASSELLA DANIELE	(ATLETICO ARDEA)
PIANO SIMONE	(CITTA DI CERVETERI)
CARUANA JACOPO	(PESCATORI OSTIA)

ZANETTI SIMONE	(ATLETICO LATINA)
CODONI LUCA	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
MARCHETTI TIZIANO	(PESCATORI OSTIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUNARDINI FRANCESCO	(ARICCIA CALCIO)
CONTI EDOARDO	(F.C.PARIOLI A.S.D.)
BRUGI DAMIANO	(PESCATORI OSTIA)

MARIANI GIORGIO	(CITTA DI CEPRANO CALCIO)
PERNA CRISTIAN	(NETTUNO)
CIMINELLI GIULIO	(REAL CAMPAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

ROSSI MARCO	(GREGORIANA)
IGLIOZZI MARCO	(REAL CAMPAGNANO)
IANZI ALESSANDRO	(VILLA ADRIANA)

D AURIA DAVIDE	(NETTUNO)
DONNINI ALESSANDRO	(SPORTING SAN CESAREO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVA MATTIA	(ATLETICO CIMINA FALISCA)
COSIMI DANIELE	(ATLETICO LATINA)
FRAGIOTTA CRISTIAN	(BOVILLE ERNICA CALCIO)
MARVULLI ALESSANDRO	(FIUMICINO S.C. 1926)
DI GIOVANNANTONIO MARCO	(MONTEROTONDO 1935)
SICLARI LEONARDO	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
CAPUOZZO EMANUELE	(PALOCCO)
CAPPARELLA DANIELE	(VIGOR PERCONTI)
D URBANO NICOLO	(VILLA ADRIANA)

FERAZZOLI DANIELE	(ATLETICO LARIANO)
TRIFELLI RICCARDO	(ATLETICO MONTERANO)
TESTA GABRIELE	(CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
PALAZZO MANUEL	(MONTE SAN BIAGIO)
GIAMBI ALESSANDRO	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
MICCICHE LUIGI	(OLIMPUS ROMA)
TURMALAJ FATJON	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
PEROZZI RENATO	(VIGOR PERCONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FRASCHETTI ALESSANDRO (NOVA 7)

CARUANA JACOPO

(PESCATORI OSTIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEZI MATTEO (ATLETICO CIMINA FALISCA)
DI MAURO LORENZO (BOVILLE ERNICA CALCIO)
PICCIRILLI RICCARDO (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
MORTAROLI MATTEO (CYNTHIA 1920)
PEROCCHI ANDREA (FIUMICINO S.C. 1926)
COLETTA FLAVIO (GREGORIANA)
CAPRIOLI MATTIA (MONTEROTONDO 1935)
LUCIANI VALERIO (POGGIO MIRTETO CALCIO)
FABBRI VALERIO (PRO CALCIO CECCHINA)
MANCINI DANIEL (URBETEVERE CALCIO)

MARTORELLI FABIO (ATLETICO MONTERANO)
POKOU JAMES KAWSI (BOVILLE ERNICA CALCIO)
PATRASCU TEODOR ANDREI (CITTA DI CERVETERI)
PERI LORENZO (CYNTHIA 1920)
ATTARDO SIMONE (FREGENE MACCARESE CALCIO)
CALICCHIA LEONARDO (MONTEROTONDO 1935)
FIASCHETTI CAMILLO (NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
PAOLONI KEVIN (POGGIO MIRTETO CALCIO)
BIANCO EMANUELE (REAL TIRRENO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 21/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO TORRENOVA 1986

Perchè nel corso dell'intervallo una persona non identifica, qualificatasi direttore sportivo della società, assumeva comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 CECCANO CALCIO 1920

Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed al termine della stessa, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacce.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 4/2026

MURRO GIOVANNI (ATLETICO TORRENOVA 1986)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONARDI ROBERTO (ATLETICO TORRENOVA 1986)

Per somma di ammonizioni.

CICERCHIA MASSIMO (SS VITTORIA ROMA 1908)

Per comportamento non regolamentare.

GRASSO MARCO (VIS SEZZE)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PACE FEDERICO (SAVIO S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PIZZUTI FILIPPO (CECCANO CALCIO 1920)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Al termine della gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l'arbitro in atteggiamento aggressivo, reiterando le offese. Doveva essere allontanato dai propri compagni. (art. 36 comm 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VASETTI RICCARDO (CECCANO CALCIO 1920)

FILIPPONE DANIELE (SS VITTORIA ROMA 1908)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FEDELE DANIELE (NUOVA TOR TRE TESTE)
FIORI VALERIO (VIS SEZZE)

VITALE RICCARDO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZAMPATORI MANUEL (ATLETICO TORRENOVA 1986)
DEL PREPOSTO EMILIANO (GRIFONE CALCIO)
DI BATTISTA ANTOINE (SS VITTORIA ROMA 1908)

SHPATA ALESSIO (CECCANO CALCIO 1920)
BIANCHI SIMONE (PRO CALCIO CECCHINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

QUINTO FILIPPO (CECCANO CALCIO 1920)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCANTONIO MATTEO (ATLETICO 2000)
ANDREOLI SAMUELE (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)
LEDESMA DANIEL MIGUEL (SALARIA FOOTBALL CLUB)
FILARDO CHRISTIAN (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

BUFFONE LORENZO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
CHERGIA JACOPO (SALARIA FOOTBALL CLUB)
CINENZI DANILO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)
IAFRATE FILIPPO (VIS SEZZE)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Roma il 25 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato